



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.7665/Gen.

Ai Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

CONSIGLIO REGIONALE della CAMPANIA III COMM/NE PERMANENTE
13 SET 2006
PROT. N. <u>688</u>

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari III e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

S E D E

Oggetto: "Regolamento del credito d'imposta per nuovi investimenti in Regione Campania"
(Deliberazione n.1190 dell'1 agosto 2006)
(Reg.Gen. 188)
Ad iniziativa della Giunta regionale - Assessore Andrea Cozzolino-
Depositato il 3 agosto 2006

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto alla:

- III Commissione Consiliare per l'esame.**
- II Commissione Consiliare per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **13 SET. 2006**

IL PRESIDENTE




Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

***“Regolamento di attuazione del credito d'imposta per nuovi investimenti in
Regione Campania”***

Ad iniziativa della Giunta regionale – Assessore Andrea Cozzolino -

Ruolo Generale n.188



Giunta Regionale della Campania

*A.G.C. Affari Generali della Giunta Regionale
Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta
Comitati Dipartimentali*

Napoli, li

On.le Presidenza del Consiglio
Regionale della Campania

Il Dirigente

NAPOLI

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 188

0669259 - 3 AGO. 2006

Presidenza del Cons. Reg.

Oggetto: Proposta di "Regolamento di attuazione del credito d'imposta per nuovi
investimenti in Regione Campania"

2006 xxx 10/1/1 19

Per i provvedimenti di rispettiva competenza, si trasmettono n. 2 copie della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1190 del 01/08/2006 concernente l'oggetto.



*serv. Dst
03/08/06*

p. IL COORDINATORE DELL'AREA
Affari Generali della Giunta Regionale
Il Dirigente di Servizio
(Francesco Franzese)



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 12 Sviluppo attività Settore Secondario

<i>N°</i>	<i>Del</i>	<i>A.G.C.</i>	<i>Settore</i>	<i>Servizio</i>
<i>1190</i>	<i>01/08/2006</i>	<i>12</i>	<i>1</i>	<i>6</i>

Oggetto:

Proposta di "Regolamento di attuazione del credito d'imposta per nuovi investimenti in Regione Campania"

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : A51A06BE97F225F5B3FF41357934C588F08C4F0A

Allegato nr. 1 : 1182FCC97035A7215535CF5CC669C129944989FF

Frontespizio Allegato : 68DE41D18A998477E04372C9F4C1271B8870BBFD



Area	Settore
12	1

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 01/08/2006

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Proposta di "Regolamento di attuazione del credito d'imposta per nuovi investimenti in Regione Campania"

1)	Presidente	Antonio	BASSOLINO	ASSENTE
2)	Vice Presidente	Antonio	VALIANTE	PRESIDENTE
3)	Assessore	Andrea	ABBAMONTE	
4)	"	Teresa	ARMATO	
5)	"	Ennio	CASCETTA	
6)	"	Andrea	COZZOLINO	
7)	"	Gabriella	CUNDARI	
8)	"	Rosa	D'AMELIO	ASSENTE
9)	"	Vincenzo	DE LUCA	
10)	"	Marco	DI LELLO	ASSENTE
11)	"	Corrado	GABRIELE	
12)	"	Angelo	MONTEMARANO	
13)	"	Luigi	NOCERA	ASSENTE
	Segretario	Santa	Brancati	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso

- che la Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite la definizione e l'attuazione di interventi diretti a favorire la localizzazione di iniziative produttive sul territorio regionale e di strumenti di agevolazione alle imprese, promuovendo al contempo, per il finanziamento dei predetti interventi e strumenti agevolativi, l'integrazione delle risorse regionali con quelle comunitarie e statali;
- che la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005 all'articolo 8 dispone che, al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consiliari permanenti competenti, approva il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale;
- che con D.G.R. n. 1809 del 06/12/2005 "Adozione degli indirizzi programmatici per l'elaborazione del documento strategico regionale preliminare della politica di coesione 2007-13 ai sensi della D.G.R. n. 842/2005", la Giunta Regionale, al fine di aumentare la capacità della Regione di produrre investimenti e di attrarre investimenti di imprese esterne, ha scelto, tra l'altro, di realizzare un sistema integrato di aiuti e servizi pubblici alle imprese in grado di accompagnare in modo stabile la crescita della competitività delle imprese campane, la qualità della loro vita e la loro sicurezza;
- che la Giunta Regionale, nella succitata Delibera, ha determinato, tra l'altro, di revisionare il sistema degli incentivi;

Considerato

- che, con D. G. R. n. 780 del 16/06/2006, è stato approvato, quale proposta al Consiglio Regionale, l'allegato "Disegno di Legge in materia di incentivi alle imprese per l'attuazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale";
- che nel disegno di legge sono stati previsti strumenti agevolativi basati sulle seguenti procedure:
 - negoziale;
 - automatica;
 - valutativa;
 -
- che, nell'ambito degli incentivi per nuovi investimenti con procedura automatica, è stato individuato il credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi, finalizzato a razionalizzare e specializzare la strumentazione destinata al sostegno ed allo sviluppo delle imprese sul territorio regionale ed affrontare situazioni di carattere congiunturale;
- che il disegno di legge prevede che la disciplina di attuazione degli istituti individuati sia adottata con appositi regolamenti;

Ritenuto

- di dover provvedere alla definizione della disciplina di attuazione dello strumento agevolativo "credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi";
- di dover pertanto approvare, quale proposta al Consiglio Regionale, l'allegato "Regolamento di attuazione del credito d'imposta per nuovi investimenti in Regione Campania", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dover richiedere al Consiglio Regionale, data la stretta connessione della materia, l'esame dell'allegato regolamento congiuntamente al disegno di legge approvato con la D. G. R. n. 780 del 16/06/2006;

Visti

- il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/1998, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 69 del 30/12/2005, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2006";

Acquisito

- il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente;

PROPONE e la GIUNTA in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

- di approvare, quale proposta al Consiglio Regionale, l'allegato "Regolamento di attuazione del credito d'imposta per nuovi investimenti in Regione Campania", costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di richiedere, in considerazione della stretta connessione della materia, la trattazione congiunta dell'allegato regolamento con il "Disegno di Legge in materia di incentivi alle imprese per l'attuazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale", approvato con la D. G. R. n. 780 del 16/06/2006;
- di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:
 - al Consiglio Regionale;
 - all'A.G.C. 01 "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale" – Settore 01 "Affari Generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori";
 - all'A.G.C. 01 "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale" – Settore 02 "Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione;
 - all'A.G.C. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario".



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	1190	del	01/08/2006	AREA 12	SETTORE 1	SERVIZIO 6
------------------	------	-----	------------	------------	--------------	---------------

OGGETTO :

Proposta di "Regolamento di attuazione del credito d'imposta per nuovi investimenti in Regione Campania"

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Assessore Cozzolino Andrea</i>	_____	_____
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Lasco Federico</i>	_____	_____
IL COORDINATORE AREA		<i>Dr. Lasco Federico</i>	_____	_____

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>01/08/2006</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>02/08/2006</i>

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

- 1 : A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale
- 1.1 : Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori
- 1.2 : Stampa documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale
- 1.3 : Rapporti e collegamenti con il Consiglio Regionale
- 12 : A.G.C. 12 Sviluppo attività Settore Secondario
- 12.1 : Sviluppo e promozione delle attività industriali - fonti energetiche

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

*Regolamento di attuazione del
Credito d'imposta per nuovi investimenti in Regione Campania*

- Art.1 Oggetto ed ambito di applicazione
 - Art.2 Soggetti beneficiari
 - Art.3 Oggetto dell'agevolazione
 - Art.4 Determinazione dell'investimento agevolabile
 - Art.5 Agevolazione concedibile
 - Art.6 Cumulabilità
 - Art.7 Utilizzo del credito d'imposta
 - Art.8 Rideterminazione e recupero dell'agevolazione
 - Art.9 Revoca
 - Art.10 Verifica, controlli e monitoraggio
 - Art.11 Convenzione con l'Agenzia delle Entrate
 - Art.12 Pubblicità
-

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo strumento del "credito d'imposta regionale per nuovi investimenti", diretto a razionalizzare e specializzare la strumentazione destinata al sostegno ed allo sviluppo delle imprese sul territorio regionale ed affrontare situazioni di carattere congiunturale
2. Gli incentivi oggetto del presente regolamento rispettano tutte le condizioni e limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE e quella specifica per singoli settori di intervento, condizioni di imprese, tipologia di progetti e beni agevolabili.
3. Al fine di attivare lo strumento oggetto del presente regolamento, l'Amministrazione regionale adotta, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, apposito disciplinare.
4. Al fine di identificare, di volta in volta, i settori e gli ambiti territoriali specifici di intervento ritenuti strategici, l'intensità e le forme di aiuti adeguate agli interventi tra quelle previste nel presente regolamento ed individuare, altresì, le risorse finanziarie disponibili, la Giunta Regionale adotta, su proposta dell'Assessore alle attività produttive apposito atto di indirizzo con l'approvazione del Piano d'Azione per lo sviluppo economico regionale di cui all'articolo 8 della L.R. n.24 del 30 dicembre 2005.
5. Il soggetto competente provvede ad espletare la procedura nell'ambito degli interventi definiti dall'atto di indirizzo anche su base territoriale o settoriale.
6. La terminologia utilizzata nel presente regolamento fa riferimento alle definizioni fornite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art.2

Soggetti beneficiari

1. Destinatari dell'agevolazione oggetto del presente regolamento sono le imprese iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti nel territorio regionale.
2. Sono escluse dalla predetta agevolazione le imprese in difficoltà finanziaria.

Art. 3

Oggetto dell'agevolazione

1. Sono agevolabili gli investimenti effettuati dai soggetti di cui all'articolo 2 consistenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate sul territorio regionale.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 devono essere effettuati durante il periodo d'imposta fissato con provvedimento di attivazione dello strumento di agevolazione.

3. Sono esclusi dall'agevolazione i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui alle lettere a) e m) dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

Art. 4

Determinazione dell'investimento agevolabile

1. La spesa ammissibile all'agevolazione è data dalla spesa complessiva per gli investimenti, decurtata del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi relativi alla stessa struttura produttiva nella quale si effettua l'investimento.

2. Le cessioni e le dismissioni relativi ai beni esclusi dall'agevolazione non rilevano ai fini della determinazione della spesa ammissibile.

3. Le voci che costituiscono la spesa ammissibile in riferimento ai beni oggetto di investimento, anche nel caso di beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, sono determinate nel rispetto della normativa comunitaria vigente anche in corrispondenza alla disciplina delle fonti finanziarie utilizzate.

4. In caso di rivalutazione dei beni consentita dalla legge, il costo non ammortizzato dei beni rivalutati deve essere dedotto dall'ammontare dell'investimento per i beni agevolabili per l'importo che risulta in seguito alla rivalutazione stessa.

Art. 5

Agevolazione concedibile

1. L'agevolazione è commisurata alle spese per gli investimenti di cui all'articolo 3 ed è concessa mediante la procedura automatica e nella forma di credito d'imposta, ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, sulla base e con le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 11.

2. La misura dell'agevolazione è fissata in percentuale dell'investimento ammissibile con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 4, nel rispetto dell'intensità massima consentita dalla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle imprese.

3. I soggetti che intendono fruire dell'agevolazione inoltrano apposita istanza, redatta sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione.

4. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, ai fini della verifica dell'ammissibilità delle stesse in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

5. Il mancato accoglimento dell'istanza, per mancanza dei requisiti richiesti ovvero per esaurimento dei fondi, è comunicato all'istante.

6. La fruizione del beneficio fiscale e' subordinata all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta, individuato ai sensi dell'art. 109 del TUIR.

Art. 6 Cumulabilità

1. L'incentivo non è cumulabile con altre forme di aiuti o altri regimi a finalità regionale o ad altra finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, relativamente alle stesse spese ammissibili, ivi inclusi gli aiuti all'occupazione legati all'investimento in relazione alle stesse spese ammissibili. Non e' cumulabile con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi, eventualmente percepiti dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene.

2. Fermo restando il recupero dell'aiuto fruito, l'eventuale cumulo illegittimo è sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

3. Il beneficiario deve comunque assicurare la partecipazione al finanziamento dell'investimento nella misura e con le modalità previste dai regolamenti comunitari relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Art. 7. Utilizzo del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 5 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione delle imposte dirette ed indirette e dei contributi previdenziali ed assicurativi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di effettuazione dell'investimento e nel periodo d'imposta fissato con provvedimento di attivazione dello strumento di agevolazione.

2. La documentazione e le procedure di rendicontazione delle spese di investimento e di utilizzo del credito d'imposta fruito sono specificate nella convenzione di cui all'articolo 11, anche in relazione alle disposizioni relative alle fonti finanziarie attivate.

Art. 8 Rideterminazione e recupero dell'agevolazione

1. L'agevolazione è soggetta a recupero nel caso in cui i beni oggetto dell'investimento non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive non ubicate nel territorio regionale entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni.

2. Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, l'agevolazione è rideterminata, nella percentuale spettante, escludendo dalla spesa ammessa il costo storico dei beni non entrati in funzione.

3. Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive non ubicate nel territorio regionale, anche attraverso cessioni di rami d'azienda, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, si procede alla rideterminazione dell'agevolazione, nella percentuale spettante, escludendo dalla spesa ammessa il costo storico degli stessi beni.

Articolo 9

Revoca

1. La Regione Campania, ferme restando le misure sanzionatorie previste dalla legge, provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse:

- a) in caso di violazione delle norme sulla cumulabilità di cui all'articolo 6;
- b) nelle ipotesi di insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente regolamento;
- c) quando gli investimenti realizzati non risultino funzionalmente equivalenti a quelli ammessi al contributo;
- d) in caso di falsità delle dichiarazioni prodotte e della documentazione presentata;
- e) in caso di utilizzo del credito d'imposta oltre i limiti e le misure consentiti;
- f) in tutti gli ulteriori casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di regimi di aiuto.

2. In caso di decadenza o revoca, anche parziale, si procede al recupero dell'aiuto fruito, contestualmente all'applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 10

Verifica, controlli e monitoraggio

1. Dalla data di accoglimento dell'istanza e fino a cinque anni successivi, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la Regione Campania, anche attraverso il soggetto convenzionato di cui all'articolo 11, dispone in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, e le attività di monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto delle normative, il mantenimento dei requisiti e condizioni per la fruizione dei benefici, nonché lo stato di esecuzione degli investimenti.

Art.11

Convenzione con l'Agenzia delle Entrate

1. Ai fini della concessione e dell'erogazione dell'agevolazione la Regione Campania stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, che disciplina i rapporti tra i due Enti, le modalità e le procedure di accesso, la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio ed i controlli sul suo corretto utilizzo.

Art.12

Pubblicità

1. Il presente regolamento, nonché tutti gli atti ed la modulistica relativi alla attivazione del credito d'imposta regionale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito ufficiale www.regione.campania.it.